

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e natura

- 1.1** È costituita l'Associazione professionale denominata "**ARCOM - Associazione Regionale dei Consulenti di management del Friuli-Venezia Giulia**", di seguito chiamata brevemente "ARCOM" o "Associazione".
- 1.2** L'Associazione è regolata a norma del libro I, Titolo II, Capo II, articoli 36 e segg. del C.c. e del presente Statuto e opera nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 4 del 14/01/2013, dal D.Lgs. n. 460/1887.
- 1.3** ARCOM è un'associazione professionale di natura privatistica, non ordinistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, apolitica, aconfessionale e indipendente, senza scopo di lucro e con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela dei committenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- 1.4** Ai fini del presente Statuto e del funzionamento dell'Associazione, si definisce il Consulente di Management quale "esperto di direzione e organizzazione che opera a favore di Imprese, Professionisti, Enti pubblici e privati attraverso consulenze, pareri, progetti, interventi formativi e qualsiasi altra forma di prestazione professionale in relazione alle esigenze del committente".
- 1.5** Il Consulente di Management svolge la propria attività in forma singola o associata, come impresa o come dipendente e/o consulente/collaboratore di enti, associazioni, imprese e gruppi informali di cittadini, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Le aree di intervento sono tutte quelle che ineriscono la gestione dell'organizzazione del committente e che non sono riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'art. 2228 C.c.

Articolo 2 - Sede

- 2.1** L'Associazione ha sede legale nel territorio comunale di Udine.
- 2.2** L'Associazione potrà spostare la propria sede nel territorio italiano senza obbligo di modificare il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni locali in altre località d'Italia o all'Estero.

Articolo 3 – Durata - Scioglimento

- 3.1** L'Associazione ha durata illimitata, salvo il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge o per decisione da parte dell'Assemblea dei soci da deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.
- 3.2** È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3.3** Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662 del 23/12/1996, se presente, sarà devoluto ad

altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 4 - Scopi dell'associazione

4.1 L'Associazione si propone di:

- a)** promuovere e sviluppare l'attività di Consulenza di Management favorendo la diffusione delle competenze manageriali e della cultura organizzativa e la condivisione di conoscenze;
- b)** organizzare e tutelare gli interessi professionali dei Consulenti di Management;
- c)** rappresentare le istanze dei Consulenti di Management presso tutte le sedi istituzionali locali, nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe realtà sia nazionali che internazionali;
- d)** garantire il corretto esercizio della professione da parte degli associati, anche attraverso l'adozione di un codice deontologico;
- e)** promuovere l'aggiornamento e la formazione continua degli associati;
- f)** mantenere ed elevare le competenze degli associati nell'ambito della Consulenza di Management;
- g)** tutelare l'utenza attraverso una puntuale valutazione delle competenze e delle capacità professionali degli associati.

Articolo 5 - Attività dell'Associazione

5.1 Per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, essa si attiverà per:

- a)** organizzare seminari, conferenze, convegni, presentazione di pubblicazioni e altri eventi pubblici;
- b)** svolgere studi e ricerche, promuovere eventi e occasioni di studio per favorire l'incontro e la collaborazione tra manager, consulenti ed esperti italiani e internazionali, anche attraverso comunità di pratiche;
- c)** collaborare con Università e Istituti per la formazione manageriale per presentare buone pratiche ed esperienze utili all'innovazione dei processi e delle varie strutture organizzative;
- d)** diffondere con i vari mezzi disponibili contributi e studi di soci e altri esperti;
- e)** pubblicare libri e ricerche;
- f)** organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale a favore dei soci;
- g)** mantenere rapporti con tutti gli stakeholder interessati all'innovazione manageriale e alla cultura organizzativa;
- h)** nei limiti delle opportunità previste dalla normativa vigente, attestare le competenze dei propri soci, il possesso dei requisiti professionali, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, in coerenza con le previsioni della legge 4/2013;
- i)** promuovere l'adozione di "contratti tipo" al fine di tutelare sia i professionisti nelle loro attività professionali, sia i Committenti;

- j) fornire ai soci informazioni e servizi utili allo svolgimento della professione;
- k) promuovere, anche attraverso specifici progetti di comunicazione, l'immagine del Consulente di Management come figura centrale nel processo di sviluppo economico, culturale e sociale del territorio in cui opera e presso tutti gli stakeholders;
- l) promuovere la creazione di partnership con Istituzioni ed Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, al fine di promuovere la creazione di una "Rete" permanente finalizzata alla raccolta e scambio di informazioni e "Buone Prassi".

5.2 L'Associazione, inoltre, promuove l'adozione di strumenti idonei a tutelare e garantire l'utenza (più in generale denominata Committenza) secondo modalità definite in coerenza con le previsioni della legge 4/2013 come, a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- a) promuovere forme di garanzia e tutela della Committenza;
- b) rendere trasparente la professionalità dei soci con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l'ammissione e per il mantenimento della iscrizione alla Associazione stessa, al rispetto del codice deontologico ed alla conformità con le eventuali norme UNI di riferimento;
- c) promuovere l'istituzione e l'aggiornamento di norme UNI di riferimento per la professione di Consulente di management;
- d) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
- e) vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire sanzioni disciplinari agli associati per le violazioni del codice deontologico.

Articolo 6 - Soci

6.1 Possono essere Soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e possiedono tutti i requisiti previsti dal presente Statuto. È esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di Consulente di Management.

6.2 I Soci si dividono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Aderenti
- d) Soci Onorari

I Soci Fondatori sono coloro che, in possesso dei requisiti minimi richiesti per i soci ordinari, sottoscrivendo l'Atto costitutivo hanno contribuito a progettare e avviare l'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che:

- I. sono in possesso dei requisiti formativi minimi (almeno Diploma di Scuola media superiore) e possono dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento interno, il possesso di

adeguate conoscenze, competenze e abilità della professione di Consulente di management, così come definito al punto 1.4 del presente Statuto;

- II. svolgono attività professionale nell'ambito della Consulenza di management, in proprio o in qualità di Associati a studi professionali o soci e amministratori di società che esercitano attività di Consulenza di management;
- III. hanno stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio della loro attività professionale;
- IV. adempiono all'obbligo periodico di aggiornamento professionale secondo quanto definito al successivo art. 17.

I Soci aderenti sono le persone fisiche che, pur non in possesso dei requisiti per la qualifica di Socio ordinario, operano o intendono operare nell'ambito della Consulenza di management e desiderano aderire e sostenere l'Associazione.

I Soci Onorari sono le personalità del mondo scientifico o accademico, dirigenti di impresa, imprenditori e altri operatori che per particolare merito si siano distinti nel campo dell'attività di Organizzazione e Direzione d'impresa.

6.3 Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, devono impegnarsi a rispettare il presente Statuto, il Codice deontologico e il Regolamento interno e devono essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

6.4 Tutti i Soci possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

6.5 I Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale e non sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del Collegio dei probiviri, esercitano il diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione. I Soci Aderenti e Onorari non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali dell'associazione.

Articolo 7 – Ammissione dei soci

7.1 La qualifica di Socio Ordinario e Aderente con i relativi diritti e obblighi, si acquisisce al momento della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

7.2 L'adesione dei nuovi associati avviene su richiesta degli interessati mediante apposita domanda contenente le informazioni comprovanti i requisiti richiesti e indirizzata al Consiglio Direttivo che delibera sul suo accoglimento nella prima convocazione utile e comunque entro e non oltre 60 gg. dalla presentazione della domanda.

7.3 Il Consiglio Direttivo può anche invitare il richiedente Socio ad un colloquio preliminare.

7.4 Lo stesso Consiglio Direttivo cura la comunicazione formale dell'avvenuta iscrizione (o del rifiuto motivato) e la consegna al nuovo socio dello Statuto e dei regolamenti.

7.5 La qualifica di Socio ARCOM viene confermata solo dal rinnovo annuale della quota di adesione, ad eccezione dei Soci onorari.

- 7.6** L'Assemblea dei soci determina ogni anno per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa dovuta da ogni socio, ferma restando la facoltà di qualunque socio di versare spontaneamente quote maggiori senza che ciò costituisca un obbligo per esercizi successivi, né presupposto di maggiori o diversi diritti associativi.
- 7.7** La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- 7.8** I Soci Onorari vengono nominati "ad honorem" dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della propria funzione nei limiti delle possibilità economiche dell'Associazione.

8.3 L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci Fondatori e Ordinari alle cariche sociali previste al comma precedente. La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

8.4 Possono essere membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, assumere le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere solo Soci Fondatori o Ordinari. Gli Organi rimangono in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

8.5 Il Consiglio Direttivo e il Presidente vengono scelti, in prima istanza, all'Atto costitutivo.

8.6 L'Assemblea dei soci può deliberare la costituzione di un Organo di controllo (Collegio dei Revisori) qualora non sia obbligatorio per legge.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei Soci:

- a) è sovrana, determina l'orientamento generale dell'attività sociale in linea con lo spirito e gli obiettivi del presente Statuto, approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) si esprime attraverso il voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera a maggioranza degli iscritti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione, tranne per le modifiche dello statuto per le quali è sempre necessaria la maggioranza degli iscritti;

- c) hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento delle quote associative;
- d) è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- e) può essere anche convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci in regola con i versamenti delle quote associative o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- f) determina, entro i limiti dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) elegge democraticamente tra i suoi Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. Qualora previsto dalla legge o per volontà dei soci, può nominare il Collegio dei Revisori;
- h) approva il Codice Deontologico e le eventuali modifiche;
- i) delibera sull'ammissione dei Soci Onorari.

9.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente tramite comunicazione scritta o in qualsiasi altra forma scritta, compresi gli strumenti digitali, almeno 8 giorni (4 giorni nei casi di urgenza) prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

9.3 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la maggioranza dei soci che hanno diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.4 I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, datata e sottoscritta, conferita a un altro socio che abbia diritto di voto, con un limite massimo di quattro deleghe per socio.

9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito da un segretario nominato dai presenti per la riunione. Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea. Per le votazioni si procede di norma con voto palese, mentre per le elezioni delle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

9.6 Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato nella seduta successiva.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione. A tal fine:

- a) elabora e attua il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- b) dura in carica tre anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla sua nomina. Il Primo Consiglio Direttivo viene eletto al momento della Costituzione;
- c) è composto da minimo 3 e massimo 8 membri eletti dall'Assemblea tra tutti i soci Fondatori e Ordinari ed è presieduto dal Presidente;
- d) ha l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 3 mesi dalla fine di ogni anno;

- e) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, nonché sulle procedure di esclusione;
- f) redige un Codice Deontologico che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) redige uno o più regolamenti interni che dovranno poi essere ratificati dall'Assemblea dei soci.

10.2 Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

10.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Vicepresidente e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

10.4 Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato nella seduta successiva.

Articolo 11 - Presidente

11.1 Il Presidente ha il compito di coordinare e promuovere le attività dell'Associazione essendone a tutti gli effetti il legale rappresentante. Il Presidente può delegare i poteri di gestione ordinaria e conferire specifiche deleghe al Vicepresidente o ai membri del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e decade al decadere del Consiglio stesso. Coadiuvato il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 13 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e decade al decadere del Consiglio stesso. Segue la gestione amministrativa dell'Associazione e redige le bozze di rendiconto annuale consuntivo e preventivo. Coadiuvato il Presidente nella gestione finanziaria e in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari dell'Associazione, è costituito da tre membri, e decide inappellabilmente come arbitro amichevole su tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione.

14.2 La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altra carica elettiva dell'Associazione.

14.3 Il Collegio dura in carica tre anni e ha il compito di:

- a) Vigilare sul rispetto del codice deontologico e sul corretto comportamento dei soci, assumendo gli opportuni provvedimenti;
- b) Decidere, entro 30 gg dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo;
- c) Pronunciarsi sulle controversie dei soci con l'Associazione;

- 14.4** Nella prima riunione i componenti del Collegio dei Probiviri nominano tra loro un Presidente cui spetta la rappresentanza dell'organo.
- 14.5** Il Collegio si attiva su propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo. Delibera a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni:
- I. La censura scritta
 - II. La sospensione dei diritti sociali fino a un anno;
 - III. La decadenza da cariche sociali
 - IV. L'espulsione

Articolo 15 - Sanzioni disciplinari

- 15.1** Il Socio decade qualora venga meno solo uno dei requisiti per l'ammissione previsti all'art. 6.
- 15.2** Il Consiglio Direttivo prende atto dei motivi di decadenza, gli comunica la situazione di irregolarità in cui si trova invitandolo a superarla entro un congruo termine (al massimo 80 gg.), alla scadenza del quale il Socio viene dichiarato decaduto.
- 15.3** Il Socio decaduto può essere reintegrato dal Consiglio Direttivo qualora dimostri di avere ottemperato ai suoi obblighi.
- 15.4** Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti disciplinari quando il Socio:
- a) Persegua fini differenti e in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
 - b) Violi gravemente il regolamento o il Codice Deontologico.
 - c) Abbia subito condanne penali passate in giudicato per fatti attinenti all'esercizio dell'attività di Consulente di Management.
 - d) Rea pregiudizio al buon nome dell'associazione e/o al patrimonio dell'Associazione.
- 15.5** Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, il Socio è assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:
- I. ammonizione scritta;
 - II. censura scritta con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
 - III. espulsione dall'Associazione, secondo la procedura descritta nel Regolamento.

Articolo 16 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici, ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, può istituire uno o più Comitati Scientifici definendone compiti e responsabilità, nonché le modalità operative. I componenti sono nominati sulla base del loro curriculum professionale.

Articolo 17 - Aggiornamento professionale

Il Consiglio Direttivo definisce i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale per i soci, secondo le previsioni del Regolamento Interno. Definisce inoltre i criteri di accreditamento delle attività formative svolte da enti esterni all'Associazione al fine di riconoscerle idonee per il soddisfacimento, da parte dei soci, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione e ne verifica costantemente il rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti.

Articolo 18 - Risorse Finanziarie - Bilancio

18.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di devoluzione di denaro, beni mobili e immobili a favore dell'Associazione fatto a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima;
- c) entrate provenienti da attività, organizzate anche in collaborazione con terzi, riguardanti le finalità associative quali convegni, pubblicazioni, corsi, seminari e simili;
- d) contributi ed altre provvidenze previste da bandi pubblici, da leggi nazionali o da enti territoriali;

18.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, anche sulla base delle previsioni del Regolamento Interno.

18.3 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.4 È fatto divieto distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

I soci, per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e dei soci stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui questo non fosse nelle condizioni di risolvere la controversia, questa sarà sottoposta all'Organo di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Udine.

Articolo 20 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e vengono approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.